

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 246/2013 DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 2013

che modifica il regolamento (UE) n. 185/2010 in merito al controllo (*screening*) di liquidi, aerosol e gel negli aeroporti dell'UE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 300/2008, è necessario che la Commissione adotti disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni per la sicurezza dell'aviazione civile di cui all'allegato I del suddetto regolamento.
- (2) Il regolamento (CE) n. 272/2009 della Commissione<sup>(2)</sup> che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza (*security*) dell'aviazione civile, modificato, stabilisce metodi, ivi comprese tecnologie, per rilevare gli esplosivi liquidi, in modo da poter autorizzare liquidi, aerosol e gel (LAG) nelle aree sterili e a bordo di un aeromobile.
- (3) La Commissione può presentare proposte di revisione, in particolare tenendo conto dell'operabilità delle attrezzature e della comodità dei passeggeri e in base alla relazione<sup>(3)</sup> della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione della situazione in materia di controllo di sicurezza dei liquidi, aerosol e gel negli aeroporti dell'UE. La Commissione ritiene opportuno introdurre lo *screening* obbligatorio, volto a rilevare gli esplosivi liquidi, dei LAG, venduti in aeroporto e dal vettore, sigillati in sacchetti in grado di evidenziare manomissioni (STEB), nonché dei LAG da utilizzare durante il viaggio a fini medici o per un regime dietetico speciale, ivi compresi gli alimenti per neonati.
- (4) La Commissione si impegna ad una completa soppressione delle restrizioni sul trasporto di liquidi, aerosol e gel. In base all'esperienza acquisita in seguito all'applicazione dello *screening* dal gennaio 2014, è opportuno che

la Commissione riesami la situazione entro la fine del 2014 e definisca, in stretta cooperazione con tutte le parti interessate, una o più tappe successive volte a conseguire tale obiettivo, se possibile, entro i due anni che seguono la prima tappa.

- (5) È necessario che la Commissione segua attentamente lo sviluppo tecnologico dei sistemi di rilevamento degli esplosivi liquidi al fine di consentire eventualmente agli aeroporti di impiegare in futuro sistemi di *screening* che siano in grado di affrontare più minacce (ad es., esplosivi solidi e liquidi) contemporaneamente e in modo efficace e di semplificare le procedure di controllo del bagaglio.
- (6) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione, del 4 marzo 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile<sup>(4)</sup>.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dell'aviazione civile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

## Articolo 2

Entro il 30 giugno 2013 gli aeroporti o il soggetto responsabile per il controllo (*screening*) devono riferire alle autorità competenti sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di adozione e impiego di apparecchiature per il controllo (*screening*) dei liquidi. Entro il 1° settembre 2013 gli Stati membri riferiscono alla Commissione.

## Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il punto 2 dell'allegato si applica dal 31 gennaio 2014.

<sup>(1)</sup> GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.<sup>(2)</sup> GU L 91 del 3.4.2009, pag. 7.<sup>(3)</sup> COM(2012) 404 del 18.7.2012, non pubblicata.<sup>(4)</sup> GU L 55 del 5.3.2010, pag. 1.